

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario
di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo, che l'annesso
progetto di Legge per un sussidio alle scuole speciali
e tecniche comunali e provinciali sia presentato alla
Camera dei Deputati dal detto Nostro Ministro,
che è incaricato di esporne i motivi e sostenerne
la discussione.

Dato a Torino — addì 19. gennaio 1888.

Vittorio Emanuele

F. Lauria

Progetto di legge per un sussidio alle
scuole speciali e tecniche comunali e
provinciali

Signori,

Nella tornata del 9 gennaio dello scorso
anno io aveva l'onore di proporre alla Camera
elettrica una proposta di legge tendente a far
sì che l'istruzione professionale, impartita
nelle scuole speciali per cura dei Comuni e
delle Provincie, ottenesse dallo Stato parte di
quei vantaggi che col suo diretto patrocinio
e col suo aiuto e suo sussidio all'insegnamento
secondario classico -

al che mi inducevano i voti ripetutamente
espressi dal Parlamento ed il considerare che le
scuole speciali, superato il periodo della prima
prova fatta nel nostro paese, e riordinate
secondo che i consigli dell'esperienza suggerivano
meglio, erano promosse con molto amore dalle
amministrazioni comunali e provinciali, e
cercate con sollecitudine da un ragguardevole
numero di allievi.

Mi pareva atto di sociale utilità e nello
stesso tempo di giustizia che lo Stato, il quale
si assume tanta parte della spesa per la
pubblica istruzione secondaria, intervenisse
pure a favorire la diffusione di questi studi
il cui bisogno era incontrabilmente noto
ed i cui vantaggi sono più che fin.

Ne certamente, introducendo in Parlamento
quel progetto, era mio pensiero di troppo
a secondare la tendenza utilitaria ed a
prejudicare che altri si improvvisa al nostro
secolo, e tanto meno di scemar l'importanza
di quegli studi classici che noi, Italiani,
dobbiamo, più che ogni altro popolo, tenere

in alto pugio come parte dell'eredità delle
notte gloriose avite. Ma esami avuti che
corresse debito al Legislatore di non trattenere
un nuovo insegnamento che i progressi delle
scienze positive, lo svolgimento delle industrie
e le esigenze del viver comune dimostravano
necessario; ed era d'altronde convinto che
l'istruzione classica fosse per avvantaggiarsi di
non poco dirigendo per altra via tutti quei
giovani che per essa non possono avere
inclinazione per lei non ne sentono bisogno.
Egl'intendimenti del Governo (il dico con
vera compiacenza) erano dalla Camera appropriati
per modo che tutti gli Uffizii di essa
chiarivansi concordi nel commendare il concetto
della riforma proposta, ed i Commissarii incaricati
di prenderlo ad esame, emanarono ne approvavano
le parti essenziali.

Se non che la relazione della Giunta essendo
stata presentata in istagione avanzata, quando
molteplici e più urgenti lavori tenevano occupata
la Legislatura che stava per chiudersi, non rimase
tempo alla pubblica discussione.

La Camera però non volle che l'atto di
iniziativa del Governo ed il lavoro della sua
Commissione restasse senza risultato e luno;
e di buon grado inscrive nel bilancio della
pubblica istruzione una nuova categoria per
sussidii alle scuole speciali e tecniche Comunali
e Provinciali; assegnandovi quella maggior
somma che le rigenti norme dell'amministrazione
poterano consentire.

Il qual fatto attesta, a ceder mio, come il
principio del corso dello Stato nel sovvenire
tali scuole speciali possa ormai considerarsi

3

come accettato. Ma la legge del bilancio è
trasparente; la somma di L. 30000 appena
basterà per accordare termini sovvenzioni a
28 scuole (che tante erano nel passato anno e quelle
regolarmente ordinate) e sicce più che insufficiente
ora che il numero delle medesime s'è già a 29;
infine il sussidio del Governo non può limitarsi
alla provvisoria concessione di qualche somma, se
pur vogliamo avere per l'istruzione speciale
intelligenti ed abili insegnanti.

Quindi comprendete le ragioni che mi
determinano a irpropontarvi il progetto.

Esso è modellato in gran parte sulla forma
adottata dalla Giunta di questa Camera.

Pochi spiegazioni pertanto mi basteranno a dirvi
i motivi degli articoli che lo compongono.

Nel primo articolo di buon grado che il sussidio
governativo possa estendersi anche all'insegnamento
tecnico, comprendendo sotto questa denominazione
tutte le scuole che entrano a diffondere le ragioni
elementari delle scienze e le loro applicazioni
alle arti ed alle industrie, perocchè, quantunque
s'è fatto già fin d'ora della pubblica finanza
alcune scuole di tal natura, come quelle di
nautica, di orologeria, di agricoltura, di meccanica
e chimica applicate, pur tuttavia mette conto
che il principio venga esposto per legge durevole,
affinchè i Municipi, le Provincie e le
associazioni prendano maggior animo a
stabilirne delle nuove là dove ne è sentito il
bisogno.

Gli articoli 2°, 3°, 4°, e 5° sono sostanzialmente
riprodotti dal progetto della predetta Giunta, e
come le ragioni di essi risultano già nelle
relazioni dello scorso anno se di questa come

del Ministero, io mi dispiacerei dal ripetere.
Mi giovi però far parola d'un articolo
che, proposto dalla stessa Giunta, siccome
ora omnibus e di altri due che, omnibus
da lei, sono ora i proposti.

La giunta intendeva stabilire coll'art. 6.^o
del suo progetto che il Governo potesse concedere
sussidii anche a privati che si obbligassero
a dare gratuitamente un insegnamento
speciale o tecnico. Io non so se possa presentarsi
il caso di privati i quali si pongano in tale
condizione. Ma mi parve che allorchando
ciò occorra, se trattasi d'insegnamenti realmente
utili, il sussidio pubblico debba di preferenza
provenire dal Municipio o dalla Provincia che
affari meglio del Governo possono comprendere
i bisogni e gli interessi dei proprii amministrati
e quindi più rettamente giudicare la convenienza
dell'iniziativa che prenderebbe qualche genere
privato. D'altronde la somma, che si viene
domandando con questo progetto, è insufficiente
alle esigenze delle scuole pubbliche cui impata
avanti tutto far prosperare, e perciò possa
bastare all'uopo, conviene evitare ogni
imbarazzo che potrebbe essere il Governo
quando altri credesse di poter ottenere per di
sua qualche assegno, oltre i Comuni e le
Province. Per queste considerazioni pertanto
credetti dover intalasciare l'articolo aggiunto
dalla Commissione -

Cogli articoli poi 6.^o e 7.^o che si riproducono
dall'antico progetto ministeriale, io ebbi in
animo di assicurare in qualche modo la
condizione degli insegnanti delle scuole speciali
pubbliche, applicando ad essi quelle medesime

norme da cui per la vigente legislazione
è regolato il servizio dei Professori di Lettere
superiori nelle Scuole Comunali. È noto
come a questi ultimi, in forza dell'art. 2.^o
del R. Decreto 28 luglio 1833, possa essere
assegnata una pensione il cui maximum è
di L. 120 quando essi sorpassano i trent'anni
d'insegnamento e di L. 300 quando, oltre
a tal condizione, toccano i sessant'anni di età.
È noto ancora che, per un sistema recentemente
introdotta ed approvato dal Parlamento, gli
Stessi Professori possono essere ammessi al
medesimo trattamento di quelli dei Collegii
di Capo-luoghi Provinciali, quando i rispettivi
Comuni sono autorizzati a versare nelle Casse
dello Stato una somma competente per loro
Stipendj, su cui la Finanza stabilisce indi
la ritenuta prescritta dalla legge.

Ora l'istendere agli insegnanti nelle scuole
speciali comunali e provinciali queste disposizioni,
mi parve atto di giustizia perché, ammessa la
necessità delle scuole mediche, lo Stato non può
ricuperare loro que' medesimi vantaggi che sono
accordati a quelle di Lettere; - mi parve
atto di convenienza perché, senza la certezza
d'avere nella raccolta un adeguato numero,
sempre difficile aver abili maestri che si
applicano con fermezza di proposito a questo
insegnamento -

Non a tal uopo aver pensato che nelle scuole
speciali secondarie non possono essere nominati
professori se non coloro che riportarono qualche
grado accademico, e d. in quelle primarie solo
quelli che abbiano fatto un corso particolare o
superato un esame di patente quale reame

Z

presentato dal Regolamento approvato con R. Decreto 29 agosto 1887. Ora, con tali esigenze che l'interesse degli studj richiede e ha sempre, può immaginare la maniera se sia agevole il formar un sufficiente numero di capaci insegnanti, ove il loro avvenire fosse mal sicuro qual è deplorabilmente quello dei maestri delle scuole elementari.

La Commissione parlamentare però non ommise i due articoli precennati, perché disconoscesse il valore delle ragioni che li avevano dettati, ma si solo perché questa le pareva materia da regolarsi allora quando si trattasse della revisione delle leggi sulle professioni degli impiegati civili.

Ma questa considerazione non valde a rimovermi dal primo proposito, perché qui non è questione di tante condizioni e tante professioni vogliono essere concesse, si bene del principio di ammettere o non i professori delle scuole speciali ai medesimi diritti che sono conferiti a quelli delle scuole classiche. E riguardati sotto quest'aspetto, i predetti articoli 6. e 7.º graziano a me una non pari conseguenza della massima su cui si fonda l'art. 5.º; e perciò sotto la ferma fiducia che incontreranno il vostro gradimento.

La giunta parlamentare della legge statutaria precedente veniva proponendo che la somma per il sussidio da accordarsi dallo Stato all'insegnamento speciale e tecnico fosse assegnata in L. 80/m quando il governo chiedeva solo in 70/m. Questo atto, conghietto dal pensiero di mettere la finanza pubblica in grado di largheggiare maggiormente.

2

nel sovvenire quegli insegnamenti, è una
nuova testimonianza del favore con cui era
allora accolta la schema presentato. Però, secondo
i calcoli che si possono fare sui dati statistici
raccolti dal Ministero, io stimo che fin per ora
basta la somma primitivamente progettata
da questo - Come notava qui sopra, le scuole
speciali regolarmente ordinate ora sono ventinove,
e spendosi in quest'anno conformato a quelle
del Governo le due di Cuneo e di Novi, e
create le due nuove di Cagliari e di Chieri.
Sotto di esse hanno avuto il corpo secondario.
Orde, so bene si abbiano indizii che se ne
terranno in tutti trecento ancora delle nuove, ed in
altre, nelle principali Città come Nervi,
Marosa, Asti, Pinacolo, abbraccieranno i
due corpi primario e secondario, si può con
fondamento presumere che per l'esercizio 1859
si avrà modo di soddisfare agli impegni
che si assumerebbe lo Stato con questa legge.

Signori,

Nel raccomandarla, io fo di rendermi
interprete di quei sentimenti che vi portano
a favorire ogni ramo dell'insegnamento.
A questi mi affido per acquistare la certezza
che sarà da voi compiuta l'opera dalla
precedente legislatura iniziata in pro-
delle scuole speciali e tecniche.)

Progetto di legge
Vittorio Emanuele II

Art. 1°

I municipii e le provincie possono ottenere sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, alle condizioni stabilite in questa legge, un annuo sussidio per provvedere allo insegnamento speciale e al tecnico.

Art. 2°

Il sussidio può essere concesso per istituire o per mantenere, dove non sono di già mantenute a spese del pubblico erario, corsi speciali conformi a quelli dello Stato, ed all'insegnamento tecnico.

Art. 3°

Il sussidio per corso primario delle scuole speciali non potrà essere maggiore dei due quinti della spesa, da determinarsi per decreto reale, per gli stipendii del personale destinato alla direzione ed all'insegnamento; e per corso secondario non potrà essere maggiore del quarto della spesa stessa.

Art. 4°

Il sussidio per corsi speciali sarà a preferenza concesso ai municipii meno agiati e di maggiore popolazione per istituire o per mantenere il corso speciale primario.

Non sarà concesso sussidio per corso speciale secondario, se il primario non sia pienamente effettuato, e se il numero degli allievi iscritti per ciascuna sezione del secondario non giunga almeno a quindici.

Art. 5°

Il municipio o la provincia deve assumere l'obbligo di accomodare le scuole di convenienti locali e di ogni suppletibile ed oggetto necessario.

Dove si tratti di stabilire la sezione industriale del corso secondario, dovrà provvedere le macchine necessarie agli insegnamenti della meccanica, della fisica e della chimica, e ciò che occorre per l'insegnamento della storia naturale e della geografia.

Art. 6°

I professori e maestri effettivi delle scuole speciali pubbliche regolate come sopra saranno ragguagliati nelle pensioni di riposo ai professori di retorica e di filosofia delle scuole secondarie comunali.

Art. 7.

Le Comuni e le Provincie che avranno far fronte agli insegnamenti delle scuole speciali da loro istituite i vantaggi accordati per le pensioni a quelli dei Collegi nazionali, verseranno a semestri anticipati nelle Casse dello Stato le somme ad essi assegnate a titolo di stipendio.

Art. 8.

Ogni anno sarà presentato al Parlamento un resconto dei sussidii che saranno concessi alle scuole speciali.

Art. 9.

E' aperta nel bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione una nuova categoria colla denominazione sussidii alle scuole speciali e tecniche comunali e provinciali.

Sul bilancio passivo dell'esercizio 1859 è stanziato un fondo a carico di lire settantamila.

Fallico

SESSIONE 1857-58

N° 14-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MINOGLIO, ANSALDO, ALFIERI, DEMARIA, RORÀ,
MARCO, CAVOUR G.

sul progetto di legge del Ministro dell'Istruzione Pubblica
deposto all'ufficio di Presidenza il 1° febbraio 1858

Sussidio alle scuole speciali e tecniche comunali e provinciali.

Tornata del 18 febbraio 1858

SIGNORI,

Il favore speciale con cui la Camera ha sempre accolto le proposizioni dirette a favorire lo sviluppo dell'istruzione ha fatto sì che tutti i vostri uffici abbiano senza esitazione assentito in principio al progetto di legge di cui l'esame ci venne demandato. Ma nello stesso tempo fu pure deciso da tutti questi uffici che il medesimo dovesse riformarsi in varie sue parti, la sua redazione lasciando molto a desiderare.

Dapprima venne contro al medesimo sollevata una grave obbiezione. Quale è il vero carattere di questa proposta? venne con ragione dimandato da parecchi deputati. Se si tratta di una legge organica per un ramo importante dell'insegnamento, il progetto è affatto incompiuto, non accenna che a sommarissimi capi, e può considerarsi come un abbozzo, anzi che come un lavoro abbastanza elaborato per venir sottoposto alle deliberazioni del Parlamento. Se poi si tratta di una semplice legge di finanza destinata ad aprire un credito al ministro della pubblica istruzione, a che innestarvi poche disposizioni organiche, le quali, adottate isolatamente, non possono produrre quell'effetto salutare che se ne potrebbe sperare ove si sancisse un insieme di misure bene coordinate e tra loro connesse?

(14-A)

La vostra Commissione ammise la gravità di questa censura. Siccome però essa riconobbe l'importanza di fare almeno qualche cosa per i rami d'insegnamento cui si volle con questa proposta provvedere, e che l'elaborazione di un progetto organico compiuto sopra tale materia presentava molte difficoltà, e non si potrebbe forse sperare di vederlo votato nel corso della presente sessione parlamentare, si deliberò di accettare la legge anche col suo carattere mal definito; ritenendo essere spesso savio consiglio il non ripudiare un bene presente e certo, nella speranza di un meglio che si presenta come dubbio e lontano.

Si deliberò per altro essere necessario di distinguere con maggiore accuratezza di quanto si fosse fatto nel progetto ministeriale, ciò che sia da intendersi sotto il nome di *corsi speciali*, e ciò che significhino le parole: *insegnamento tecnico*.

Quindi vennero adottati alcuni emendamenti di cui al loro luogo dovrò fare parola.

La redazione dell'art. 1 fu variata in modo da esprimere con maggiore chiarezza il pensiero, che non s'intendeva creare in favore dei municipii e delle provincie un diritto illimitato ad ottenere sussidi per l'insegnamento detto speciale, e per il tecnico; ma che questa spesa dovesse assolutamente restringersi nei limiti delle allocazioni del bilancio.

Il progetto ministeriale sembrava bensì già riconoscere questo principio tutelare della finanziaria amministrazione dello Stato; ma la dicitura ne era alquanto oscura e poco precisa, onde ci parve necessario esprimere più chiaramente questa prescrizione.

Nell'articolo secondo si tolse l'indicazione dell'insegnamento tecnico, al quale si volle provvedere a parte con un apposito articolo, che vi proponiamo in seguito sotto il n° 7.

Una tale modificazione ci venne suggerita dall'opportunità di ben distinguere due cose assai diverse.

Nel linguaggio nostro amministrativo (sia il medesimo bene o male appropriato), sotto il nome di *Corsi speciali* s'intende un insegnamento rigorosamente determinato, ed oggi regolato dal decreto reale del 26 settembre 1856. Un tale insegnamento si offre come surrogato dell'insegnamento classico a quei giovani di condizione agiata, che possono consecrare cinque anni a studi liberali i quali direttamente non li abilitano in particolare a nessuna professione lucrativa, ma che coll'arricchire le loro menti di un complesso di varie ed utili cognizioni, gli predispongono in seguito ad intraprendere con successo le diverse carriere attive nella vita civile, per le quali non si esige oggidì l'istruzione classica.

Sotto il nome poi d'insegnamento tecnico, crediamo che si debba intendere quell'istruzione che grammaticalmente può dirsi più speciale ancora della precedente, e la quale ha per iscopo di illuminare, con cognizioni scientifiche di una diretta applicazione pratica, le menti di quei giovani i quali abbisognano di intraprendere assai per tempo professioni che diano

un lucro immediato. A questo insegnamento appartengono le scuole di orioleria di Cluses e Bonneville, quelle di nautica delle riviere, ed altre che avessero uno scopo direttamente professionale.

Ora, riservandoci di proporre per le utilissime scuole di questa seconda categoria una disposizione particolare, abbiamo creduto di dovere prima esaurire l'esame della proposta relativa ai corsi regolati dal precitato decreto del 26 settembre 1856.

E qui mi occorre notare che venne proposto in seno della Commissione di cancellare le parole dell'articolo 2°, nel quale si dice che, per essere sussidiati, i corsi detti speciali devono essere *conformi a quello dello Stato*.

Infatti se fino ad un certo punto si può sostenere che l'insegnamento classico debba essere uniforme e quasi identico in tutto il paese, vi sono poi molti inconvenienti a voler ridurre ad un solo tipo identico per tutte le provincie quell'istruzione più varia e meno determinata che versa sulle scienze matematiche, fisiche e naturali, non che sulle varie lingue moderne, ed ammette anche in larga proporzione la cultura, almeno elementare, delle arti liberali. Le condizioni naturali delle nostre provincie non possono esse esigere che nell'una di esse si dia maggiore importanza ed estensione a quel ramo di scienze fisiche il quale ha maggiore attinenza coll'agricoltura, nell'altra a quel ramo che serve meglio alla navigazione, in una terza a quelle cognizioni meccaniche le quali cotanto giovano all'industria del fabbricante?

Non furono contestate tali considerazioni nella Commissione, e vi si espresse il desiderio che col progredire del tempo si dia maggiore libertà allo sviluppo di quella istruzione che dicesi speciale, onde la medesima possa adattarsi alle svariate propensioni degli ingegni, ed alle convenienze delle varie provincie. Da qui a pochi anni si sentirà probabilmente il bisogno che il corso speciale dato a Cagliari, si differenzi assai da quello che si farà a Chambéry. Per ora intanto conviene riflettere che i corsi detti speciali sono ancora appo di noi una novità, che ha bisogno di svolgersi poco a poco, e che può essere fatta oggetto di studi di molto interesse. Il decreto del 1856 non deve tenersi se non se come un primo sperimento; e malgrado una certa tendenza delle autorità universitarie a voler ridurre ad una sola norma, e direi quasi ad un solo stampo, lo sviluppo di tutti gli ingegni che la natura dota di qualità diversissime, noi confidiamo che nessuno vorrà tenere quel decreto come un programma impreteribile ed immutabile di tutto un ramo dell'insegnamento.

Ma onde lo sperimento si possa dire compiuto e concludente, ci è sembrato che si potesse per ora ammettere la conformità dei corsi detti speciali a quegli stabiliti dal Governo, come una condizione di quei sussidi i quali oggi siamo per votare in una misura alquanto scarsa, imperiosamente comandataci dalla ristrettezza delle nostre finanze. Nel primo stadio

(14-A)

4

di un tale organamento, una certa conformità può giovare ad impedire disordini e scarti eccessivi; ma non intendiamo con questa prescrizione vincolare soverchiamente il futuro, e confidiamo che fra pochi anni si arriverà a potere emancipare i corsi speciali dal giogo di tale uniformità, che si farebbe ben presto gravoso.

Giova poi anche avvertire che la locuzione qui usata non conferisce precisamente una sanzione legislativa al decreto del 1886, onde il medesimo potrà tuttora essere facilmente modificato ove l'esperienza sia per consigliarlo.

Ci sembrò poscia conveniente l'introdurre, come condizione necessaria dei sussidi stabiliti colla presente legge, che i municipii o provincie dovessero obbligarsi a mantenere per un intero quinquennio in attività i corsi sussidiati, e che l'obbligazione contratta dallo Stato dovesse, per considerazioni finanziarie, limitarsi eziandio a quel termine. Se non che, potendosi dare il caso che certi municipii o certe provincie ora posti in difficoltà pecuniarie, possano sperare di vedere migliorata fra breve la loro condizione economica, si è lasciata facoltà al Ministero di concedere per decreto reale il sussidio anche per un termine più breve, onde poter in certi casi dar principio ed avviamento a corsi che si sperassero poter in seguito sussistere senza l'aiuto dell'erario, il che deve sempre essere l'ultimo scopo al quale si dirigono le nostre mire.

Nel determinare poi l'ordine di preferenza secondo il quale dovranno accogliersi le varie dimande di sussidio, abbiamo creduto doversi esprimere che le località vicine ad altre in cui trovansi già corsi speciali, sieno le ultime a poter ottenere il concorso del Governo nelle spese di quell'insegnamento.

Già fu osservato altre volte nel seno del Parlamento essersi in certe provincie moltiplicati soverchiamente gl'istituti ove si dispensa l'insegnamento classico, ed eccitata soverchia concorrenza per parte dei Municipii e del Governo ad istituti fiorenti e benemeriti, ove prima si provvedeva già largamente ai bisogni di quell'insegnamento.

Abbiamo quindi desiderato che si evitasse, per quanto sarà possibile, il timore di un simile inconveniente nei corsi detti speciali, circa i quali il pubblico non si è ancora generalmente formato un concetto ben esatto della loro natura ed importanza.

Onde concretare queste disposizioni vi proponiamo un nuovo articolo, che, venendo adottato, sarà il quinto della legge.

La Commissione avrebbe pure desiderato introdurre in questa legge una disposizione secondo la quale si potesse aprire un corso speciale primario anche in qualche Municipio in cui non esiste ancora la quarta classe elementare. Dai programmi adottati dal Ministero dell'istruzione pubblica si scorge infatti essere quasi identiche le materie insegnate in questa quarta classe elementare e nella prima sezione del corso speciale primario, onde alcuni Municipii, che non pos-

sono spendere molto, troverebbero un vantaggio a sopprimere una di queste due classi. Ed infatti già fu permesso lo stabilimento di scuole latine anche ai Municipii che avessero in attività le sole tre prime classi elementari.

Ora una ragione almeno identica e fors'anche più stringente milita per permettere a Municipii posti in simili circostanze di stabilire un corso speciale.

Parve per altro alla maggioranza essere questa materia piuttosto regolamentaria che legislativa, e quindi, mostrandosi favorevole a questa proposta, essa si astenne dal formularla in articolo di legge, invitando però il ministro a provvedere a questo sentito bisogno in via amministrativa.

L'articolo che, secondo la nostra proposta, sarebbe il settimo, distingue nettamente l'insegnamento tecnico destinato a formare direttori di lavori, capi d'opificii ed operai distinti, da quell'insegnamento detto ora *speciale*, che provvede ad altri bisogni intellettuali. Abbiamo voluto definire quell'insegnamento tecnico di cui crediamo che il nostro paese molto abbisogni, non già provvedere sin d'ora alla sua organizzazione. Anzi desideriamo vivamente che il Governo non cerchi troppo a volergli imporre un andamento uniforme, secondo un certo vezzo di tutto regolamentare al quale sono talvolta troppo corrive le autorità universitarie.

Battendo una via larga di libertà, almeno per questo ramo d'insegnamento, che necessariamente si differenzia quasi all'infinito, lasciamo che si possano seguire gli istinti dell'industria, il genio delle popolazioni e le stesse predisposizioni delle varie classi d'industriali.

Questa distinzione ci condusse eziandio ad introdurre una variazione di dicitura nell'articolo 9 del progetto, per cui rimarranno divise nel bilancio le due categorie dei sussidi a corsi detti *speciali*, e dell'insegnamento tecnico.

Gli articoli 6 e 7 del progetto ministeriale contenevano una disposizione che la vostra Commissione unanime riconobbe giusta ed equa. Essa però, per due considerazioni d'ordine superiore, ha creduto non poter prescindere dal proporvi di cancellarli in questa legge, nella quale i medesimi non possono trovare sede opportuna.

Dapprima abbiamo osservato che il diritto che può spettare ai professori delle scuole comunali ad ottenere pensioni di ritiro a carico dell'erario comunale è ora in gran parte regolato da soli decreti reali. Ora sorge un grave dubbio costituzionale circa il punto se senza una legge si possano validamente vincolare i bilanci futuri a sottostare ad un tale onere, e se una taccia d'incostituzionalità non potesse opporsi ai decreti che sembrano stabilire in modo definitivo un diritto a pensioni non contemplate espressamente dalla legge.

La vostra Commissione, sebbene propensa ad opinare nel senso che fosse necessaria una legge, non ha voluto esprimere una sua formale sentenza sopra questo punto. Ma prendendo in seria considerazione il peso gravissimo ed ognor crescente

(14-A)

delle pensioni di riposo che pesano sull'erario nazionale, ascendenti già annualmente a circa undici milioni e mezzo di lire, ha creduto che fosse il caso d'invocare vivamente la presentazione di una legge generale, la quale regoli con norme uniformi l'ardua e delicata materia delle pensioni di riposo. In quella legge certamente non si ometterà di provvedere ai benemeriti professori, di cui con vero rammarico non abbiamo creduto poterci ora occupare.

SIGNORI,

Niuno sarà convinto più di noi essere questa nostra proposta assai incompiuta, e lasciare moltissimo a desiderare. Nondimeno, essendo noi persuasi che essa produrrà un poco di bene e migliorerà lo stato attuale delle cose, non esitiamo a proporvene all'unanimità l'adozione.

G. DI CAVOUR, *relatore.*

~~Art. 1.~~

I municipii e le provincie possono ottenere sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, alle condizioni stabilite in questa legge, un annuo sussidio per provvedere allo insegnamento speciale e al tecnico.

~~Art. 2.~~

Il sussidio può essere concesso per istituire o per mantenere, dove non sono di già mantenuti le spese del pubblico erario, corsi speciali conformi a quelli dello Stato, ed insegnamenti tecnici.

~~Art. 3.~~

Il sussidio pel corso primario delle scuole speciali non potrà essere maggiore dei due quinti della spesa, da determinarsi per decreto reale, per gli stipendi del personale destinato alla direzione ed allo insegnamento; e pel corso secondario non potrà essere maggiore del quarto della spesa stessa.

~~Art. 4.~~

Il sussidio pei corsi speciali sarà a preferenza concesso ai municipii meno agiati e di maggiore popolazione per istituire o per mantenere il corso speciale primario.

Non sarà concesso sussidio pel corso speciale secondario, se il primario non sia pienamente effettuato, e se il numero degli allievi iscritti per ciascuna sezione del secondario non giunga almeno a quindici.

~~Art. 6.~~

Il municipio o la provincia deve assumere l'obbligo di accomodare le scuole di convenienti locali e di ogni suppellettile ed oggetto necessario.

Dove si tratti di stabilire il corso secondario, dovrà provvedere le macchine necessarie agli insegnamenti della meccanica, della fisica e della chimica, e ciò che occorre per l'insegnamento della storia naturale e della geografia.

~~Art. 1.~~

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, nei limiti degli annuali bilanci ed alle condizioni stabilite in questa legge, sussidi diretti a provvedere all'insegnamento speciale ed al tecnico.

~~Art. 2.~~

Il sussidio potrà essere concesso ai municipii ed alle provincie per istituire o per mantenere, dove non sono di già mantenuti a spese dell'erario nazionale, corsi speciali conformi a quelli dello Stato.

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

Il sussidio sarà di preferenza concesso per istituire o per mantenere il corso speciale primario.

Non sarà concesso sussidio pel corso speciale secondario se il primario non si trova pienamente attuato, e se il numero degli allievi iscritti per ciascuna sezione del secondario non giunga almeno a quindici.

~~Art. 5.~~

Il municipio o la provincia che aspirerà ad ottenere il sussidio sovraindicato deve vincolarsi a mantenere in attività i corsi sussidiati per il termine di cinque anni, e reciprocamente il Governo sarà vincolato per quello stesso spazio di tempo a corrispondere il sussidio, salvo il caso in cui per circostanze particolari si credesse dovere stabilire per decreto reale un termine più breve.

Nella concorrenza tra più provincie e municipii, il sussidio si darà di preferenza a quelle località che trovansi più lontane dai siti ove già esistono corsi speciali, e si avrà riguardo alla condizione finanziaria dei corpi morali che dimandano il sussidio, come pure ai bisogni delle popolazioni.

~~Art. 6.~~

~~Il municipio o la provincia, ecc., come contro.~~

Dove si tratti di stabilire il corso speciale secondario, dovrà provvedere, ecc., come contro.

~~Art. 6.~~

I professori e maestri effettivi delle scuole speciali pubbliche regolate come sopra saranno raggugliati nelle pensioni di riposo ai professori di retorica e di filosofia delle scuole secondarie comunali.

~~Art. 7.~~

I comuni e le provincie possono far fruire agl'insegnanti delle scuole speciali da loro instituite i vantaggi accordati per le pensioni a quelli dei collegi nazionali, versando per rate regolari nelle casse dello Stato le somme ad essi assegnate a titolo di stipendio.

~~Art. 8.~~

Ogni anno sarà presentato al Parlamento un *resoconto* dei sussidi che vennero concessi alle scuole speciali.

~~Art. 9.~~

È aperta nel bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione una nuova categoria colla denominazione: *Sussidio alle scuole speciali e tecniche comunali e provinciali*.

Sul bilancio passivo dell'esercizio 1859 è stanziato un fondo a calcolo di lire settantamila.

~~Soppresso.~~~~Soppresso.~~~~Art. 7.~~

Il Governo del Re è pure autorizzato a concedere nei limiti del bilancio, e sino alla concorrenza del terzo della spesa cagionata dal personale insegnante, un sussidio ai corsi tecnici istituiti o mantenuti da qualsiasi corpo morale, ovvero da associazioni private che non abbiano veruna mira di lucro nello stabilimento di tali corsi.

~~Art. 8.~~

Ogni anno sarà presentato al Parlamento un *resoconto* dei sussidi che vennero concessi alle scuole speciali, ed all'insegnamento tecnico.

~~Art. 9.~~

È aperta nel bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione una nuova categoria colla denominazione: *Sussidio alle scuole speciali comunali e provinciali*.

Sul bilancio passivo dell'esercizio 1859 è stanziato per questa categoria un fondo a calcolo di lire settantamila.

La categoria 25 dello stesso bilancio intitolata: Scuole tecniche (*personale*) verrà aumentata di un fondo a calcolo di lire diecimila da applicarsi all'articolo *Sussidi*.

Approvato nella seduta del 24. febbrajo
1858.

Galotti